

⇒ DEMANIO FRAZIONALE DI PIZZONERO [ID_USC 393 - COD_ARC 6_147]

Nel Comune di Ottone è accertata l'esistenza di terre soggette ad uso civico per 22 frazioni (+2 frazioni individuate nelle recenti istruttorie anche se non approvate).

L'uso civico prevalentemente esercitato è quello del *legnatice* e della *raccolta dei frutti del sottobosco*, ma in passato veniva esercitato anche il *pascolo*.

Per definire la consistenza dei diversi demani frazionali si sono succeduti nel tempo diversi istruttori, nessuno dei quali è giunto alla pubblicazione degli atti istruttori, da quanto si evince nella documentazione d'archivio.

Un primo perito è Biagio Galliani che consegna i propri materiali nel 1931 costituiti da una relazione molto sintetica. Successivamente viene incaricato Giovanni Tagliavini che in realtà non ha mai prodotto nulla per questo Comune. Con decreto commissariale del 08/02/1934 viene nominato Giuseppe Isola, istruttore che consegna un corpus completo, anche se non definitivo di Relazioni e mappe. Una prima relazione datata 31/12/1934 e una successiva, non definitiva datata 31/03/1936. Di questi atti non si ha notizia della pubblicazione, con ogni probabilità da imputarsi alla richiesta di ulteriori accertamenti che l'istruttore non ha però svolto dando le sue dimissioni nel 1937.

Un nuovo incarico viene affidato il 21/05/1954 a Enrico Campelli che ha approfondito solo alcune questioni specifiche al fine di portare a termine cause già aperte da tempo: sul Bosco di Mereto in relazione al contenzioso tra Orezzoli e Vico Soprano; sulle legittimazioni dei boschi divisi dalla Frazione di Artana.

Nel 1990, infine, Alessandro Dalla Casa viene incaricato di compiere una verifica degli atti istruttori elaborati fino a quel momento.

Con delibera della Giunta Regionale n.2864 del 19/11/1996 viene affidato incarico a R.D.M. di Bertani, Morgante, e Oradini incarico di redigere istruttoria dei Comunelli (che in realtà sono demani frazionali).

Nel 1998 viene consegnata una prima relazione completa di allegati. In seguito alla richiesta di chiarimenti della Regione la relazione viene riconsegnata nel febbraio del 2000.

Della pubblicazione di quest'istruttoria non si ha notizia fino ad oggi.

Dall'istruttoria **Oradini del 2000** le particelle che sono da attribuire alla frazione di Pizzonero sono:

Foglio 9, particella 51

Foglio 28, particella 15

Foglio 29, particelle 53, 71, 96, 102, 106, 110, 116, 122, 204

Foglio 30, particelle 1, 20, 25, 30, 130

Foglio 31, particelle 1, 2, 3, 4, 5, 49

Per un'estensione di 122,8390 ha

I dati dell'istruttoria corrispondono con la visura catastale.

La frazione di Pizzonero è anche comproprietaria della particella 13 del foglio 31 con privati, come segnalato dalla verifica di Dalla Casa del 1990.

L'istruttore Isola individua due particelle in contestazione:

- Foglio 9, particella 51 intestata a Pizzonero e contestata da Bogli. Per questa particella il contenzioso si risolve pacificamente lasciando l'intestazione a Pizzonero;
- Foglio 30, particella 130 intestata a Pizzonero ma contestata da privati che nel corso del tempo non hanno proseguito nella contestazione.

Dalle visure catastali è possibile evidenziare che esiste un edificio intestato al Consorzio utenti Molino di Pizzonero. Tale edificio corrisponde alla particella 148 del foglio 10.

Visto che l'intestazione non corrisponde con quella di frazionisti di Pizzonero non si è provveduto all'individuazione.

Le **operazioni demaniali** sono ad oggi **APERTE**.

NOTE DI CARTOGRAFIA SU CATASTO 2014:

I perimetri delle terre assoggettate ad uso civico sono state individuate trasponendo cartograficamente i dati dell'istruttoria Oradini del 2000 che coincidono con le visure catastali del 2014.

Le particelle attribuite al demanio frazionale sono:

Foglio 9, particella 51

Foglio 28, particella 15

Foglio 29, particelle 53, 71, 96, 102, 106, 110, 116, 122, 204

Foglio 30, particelle 1, 20, 25, 30, 130

Foglio 31, particelle 1, 2, 3, 4, 5, 13, 49

Si precisa che la particella 13 del foglio 31 è stata inserita tra i beni frazionali, anche se il possesso è solo parziale.